



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 3 marzo 2015, n. 80

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/85 Proroga dell'autorizzazione della cava di Calcere già autorizzata con Decreto n. 33/MIN del 20.06.1994 alla ditta S.E.M.E.S. s.r.l. in località "Autigno" sulle particelle 135-159-160-169-289 (ex 212) del foglio 62 di Brindisi. Ditta S.E.M.E.S. s.r.l., Sede Legale Via Santa Sabina, 114 - 72012 CAROVIGNO (Br).

L'anno 2015, addì 3 del mese di Marzo, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

II DIRIGENTE UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e n. 81/2008;

VISTI gli artt. 4 e 5 della l.r. 4 feb 1997, n. 7;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 mar 2001 n. 165;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei

rifiuti delle industrie estrattive;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la D.G.R. 29.12.2011 n. 3044;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 19 del 24.02.2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

con Decreto dell'Assessore I.C.A. n. 33 del 20.06.1994 veniva autorizzata la ditta S.E.M.E.S. s.r.l. ai sensi dell'art. 8 e 35 della l.r. 37/1985, alla coltivazione della Cava di Calcare in località "Autigno" sulle particelle 135-169-159-160 e 212 (ora 289) del foglio 62 di Brindisi di HA 21.89.04, estensione ridotta a HA 20.40.07 a seguito di stralcio di porzione di area di cava per impianto di recupero materiali inerti; l'Amministratore unico della ditta S.E.M.E.S. s.r.l. il sig. Peciccia Angelo Raffaele, nato il 27.03.1950 a Carovigno, cod. fisc. PCCNLR50C27B809S, P.IVA n. 00059670745;

I terreni interessati al provvedimento di Proroga p.lle 135-169-159-160 e 289 del foglio 62 sono in disponibilità della ditta S.E.M.E.S. s.r.l. da quanto si evince dalle visure catastali in atti il 02.09.2014 prot. 12133;

con istanza in data 02.09.2014 prot. 12133 è stata richiesta, nei termini, ai sensi dell'art.14 della l.r. 37 del 22 maggio 1985 s.m.i. e del regolamento PRAE art. 7 la Proroga dell'autorizzazione n. 33/Min del 20.06.1994, valida fino al 09.03.2015;

che dalla relazione tecnica presentata con l'istanza, risulta che al 31.12.2013 la Ditta ha estratto ca 4.947.217 mc. di materiale e ne rimane da 3.152.783 di mc. prevedendo un tempo di 20 anni per ultimare i lavori di estrazione + 2 per il recupero ambientale;

i lavori di coltivazione e di recupero non subiranno variazioni rispetto ai piani di coltivazione e recupero approvati con l'autorizzazione n.33/Min del 1994;

la Ditta ha allegato il piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi del Decreto Lgs. 117 del 30.05.2008 con il quale è stato dichiarato che i soli rifiuti rivenienti dall'attività di cava sono rappresentati essenzialmente dal terreno vegetale di copertura e dal cappellaccio che è già stato depositato in cumuli all'interno dell'area di cava e sarà utilizzato per il ripristino ambientale alla fine dei lavori di coltivazione approvato con l'autorizzazione originaria sia per la sistemazione il fondo cava, che per rimodellare le scarpate. Si deve garantire che sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee con delle verifiche periodiche. E' stato affermato nello stesso Piano che il materiale estratto prodotto nella cava non determinerà danni alle falde freatiche ed all'ambiente in generale e l'area di cava non rientra in alcun tipo di area perimetrata dall'Autorità di Bacino;

il rappresentante legale e il direttore dei lavori hanno asseverato con una perizia giurata, resa c/o

l'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi in data 24.07.14 n. 1634, che la cava ricadente in località "Autigno" sulle p.lle 135-159-160-169-289(ex 212) del foglio 62 di Brindisi di HA 20.20.07 che:

1. l'area non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE(Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione speciale - ZPS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale-ZPS);
2. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
3. non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso "A" né come ambito esteso "B";
4. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 08.03.2010;
5. l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrare a pericolosità idraulica, geomorfologia e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che è stato acquisito il parere di conformità dell'AdB a seguito di istanza di ampliamento in corso d'istruttoria, su particelle contigue alla cava in esercizio, parere n. 2865 del 25.03.2008;
6. dispone ancora, alla data del 31.12.2013 di un volume di mc. 3.152.783 di giacimento residuo per il quale necessitano 20 anni + 2 per il recupero;
7. il Piano di Coltivazione e il Piano di Recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 33/Min del 20.06.1994;
8. il Piano quotato allegato all'istanza di proroga presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31.12.2013.

Considerato che:

Il progetto di Proroga dell'autorizzazione è ammissibile in quanto alla Ditta sarà consentito di completare i lavori di coltivazione e di eseguire e completare alla fine della stessa il ripristino ambientale dell'area ricadente in catasto sulle p.lle 135-159-160-169-289 e x 212 del foglio 62 di Brindisi di Ha 20.40.07. La Ditta non apporterà variazioni ai piani di coltivazione e di recupero approvati con l'originaria autorizzazione n. 33/Min del 1994.

La Ditta ha stimato in base ai volumi di materiale ancora disponibile un periodo di 20 anni per estrarre e commercializzare secondo le previsioni di mercato del giacimento residuo. Per ultimare i lavori di recupero ambientale necessita di altri 2 anni. I lavori di recupero dovranno iniziare contestualmente ai lavori di coltivazione e consistono nel predisporre, le superfici dei gradoni e del fondo cava(profondità massima concessa), a terreno agricolo con sottostante spandimento di scarto di cava e spandimento sovrastante di terreno vegetale predisposto per la semina. Dismetterà tutti gli impianti di frantumazione per il ripristino dell'area all'uso agricolo

La cava è dotata di:

1. recinzione con rete metallica su muratura in blocchi prefabbricati di altezza adeguata;
2. cancello d'ingresso impedendo l'accesso alle persone non autorizzate;
3. cartelli ammonitori lungo tutto il perimetro della cava di pericolo e per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. cartello d'ingresso con l'identificazione dell'autorizzazione all'esercizio della cava, il direttore dei lavori, il sorvegliante ed il periodo di autorizzazione e quant'altro necessario e richiesto dall'ordinanza dirigenziale n. 1/2011.

I terreni sono in disponibilità della Ditta S.E.M.E.S. srl;

La direzione dei lavori affidata a tecnico abilitato nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo n. 624/96.

Propone che venga rilasciata, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 la Proroga dell'autorizzazione Decreto n. 33 del 20.06.1994, alla Ditta S.E.M.E.S. s.r.l. nei termini di cui alla relazione n. 19 del 24.02.2015,

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1) La ditta S.E.M.E.S. s.r.l., con Sede Legale alla Via Santa Sabina, 114 - 72012 Carovigno (BR) - P.IVA 00059670745, rappresentata legalmente dal Sig. Peciccia Angelo Raffaele, nato il 27.03.1950 a Carovigno, è autorizzata alla Proroga dell'autorizzazione, rilasciata con Decreto n.33/min/94, fino al 09.03.2015 per la coltivazione del giacimento residuo e per eseguire il recupero della cava di calcare in località "Autigno" sulle particelle 135-159-160-169-289 ex 212 del foglio 62 del Comune di Brindisi;

2) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 33/1994 che qui s'intende integralmente recepito salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

3) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1- 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;

b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno BA-;

- c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 33 del 20.06.1994;
- d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;
- f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a Ha 20.40.07, si prevede un importo di € 420.000,00 (euro Quattrocentoventimila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 31.03.2027, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- g. il presente provvedimento, valido fino al 31.03.2025, potrà essere prorogato su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;
- l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto

considerate “pertinenze di cava” solo dopo l’avvenuta comunicazione, da parte dell’Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.

m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell’autorità concedente;

o. l’autorizzazione scade di diritto all’atto della cessazione del diritto dell’esercente;

p. ottenuto il titolo autorizzativo l’esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all’art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all’atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull’apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

n. l’inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4) il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

5) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

b) sarà disponibile nella voce “Trasparenza degli Atti” del sito regionale;

c) è immediatamente esecutivo;

d) sarà trasmesso in copia all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;

e) sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia;

f) sarà notificato in copia al Sig. Angelo Raffele PECICCIA, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.E.M.E.S. s.rl. ed al Sig. Sindaco del Comune di Brindisi;

6) il presente atto, composto da n° 8 fasciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
